FEDERAZIONE VETERINARI MEDICI e DIRIGENTI SANITARI

XVIII LEGISLATURA

Legislatura 18ª - 12ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 90 del 09/07/2019

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 867

Art. 1

1.3 (Testo 2)

Castellone, Di Marzio, Mautone, Romagnoli, Sileri, Boldrini, Bini, Collina, Rizzotti, Binetti, Siclari, Stabile

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «rappresentanti delle regioni,»*, aggiungere le seguenti:* «di un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) per le finalità di cui ai commi 2 e 2-*bis*, di rappresentanti»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «, con il supporto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas),»*, con le seguenti:* «, con il supporto dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas),»;

c) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. L'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità trasmette attraverso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) i dati di cui al comma 2 acquisiti dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24».

1.11 (Testo 2)

Boldrini, Collina, Bini

Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

«*a-bis)* monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo alla commissione di fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;».

FEDERAZIONE VETERINARI MEDICI e DIRIGENTI SANITARI

1.14 (Testo 2)

Boldrini, Collina, Bini

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis)* promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie».

1.0.100 (Testo 2)

Il Relatore

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

"Art. 1-*bis*

(Modifica all'articolo 583-*quater* del codice penale)

1. All'articolo 583-*quater* del codice penale aggiungere il seguente comma:

La stessa pena si applica in caso di lesioni personali cagionate a personale esercente la professione sanitaria o a incaricati di pubblico servizio, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private.